



TRIBUNALE DI PESCARA

PD.N. 23 del 07/07/2021

OGGETTO: Contributo unificato – Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura – Regime.

Visto il foglio di informazione n. 1/2021 della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia;

Preso atto che il Ministero, in merito al regime fiscale del contributo unificato nei procedimenti di opposizione in materia locatizia, ha così disposto:

“In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti dalla legge”;

Rilevato che tale interpretazione supera quella fornita con nota ministeriale del 28/06/2005 che, sostenendo l'unicità del procedimento, riteneva non fosse dovuto il contributo unificato nella fase dell'opposizione;

In ottemperanza alla nuova interpretazione ministeriale,

SI DISPONE

che, nei casi in cui, a seguito di opposizione svolta dall'intimato, si introduce un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 667 c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., all'atto dell'apertura del nuovo procedimento, la cancelleria competente verifichi l'effettivo pagamento del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell'opponente. In difetto di pagamento, la cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione.

Si comunichi al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e si pubblichi sul sito del Tribunale.

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Rosalba Natali